

SENT. n. 1133/2021
Ra. n. 3453/2019



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace, nella persona dell'avv. Paola Pagliarella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 3453 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 promossa

DA

[Redacted], elett.te dom.to in Latina (LT), via Cicerone n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci dal quale è rapp.to e difeso in virtù di delega a margine del ricorso

- Ricorrente -

CONTRO

PREFETTURA DI FROSINONE UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t, elett.te dom.ta in Frosinone, Piazza della Libertà n.1,

- Resistente contumace -

Avente ad oggetto: ricorso avverso ordinanza ingiunzione Prefettizia di pagamento di sanzione amministrativa relativa in relazione alla violazione di norme del cds. Riservata la decisione all'udienza del 02.03.2021, sulle conclusioni del procuratore del ricorrente, come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.11.2019 e notificato alla Prefettura – U.T. G di Frosinone - unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, il sig. *[Redacted]* proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento Prot. *[Redacted]*

Area III, per il pagamento della somma di E 477,62.

L'opponente esponeva che in data 07.05.2019 era elevato il verbale n°. *[Redacted]*, elevato dal Cnai

relativo alla presunta violazione dell'art. 142 comma 8 del C.D.S. accertata il 01.05.2019, avverso il quale presentava nei termini di legge ricorso al Prefetto di Frosinone, che con il provvedimento opposto rigettava l'opposizione.

La Prefettura U.TG. della Provincia di Frosinone, inoltrava tramite pec una comparsa di costituzione e risposta da ritenersi irrituale pertanto va dichiarata contumace. Pertanto all'udienza del 02.03.2021 sulle conclusioni precisate in epigrafe la causa era decisa con lettura del dispositivo. Dalla documentazione depositata in atti risulta provata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In particolare, ritiene questo giudice che il Prefetto di Frosinone non abbia assolto all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 204 del C.D.S., nonché la motivazione deve ritenersi illegittima ed insufficiente. Secondo quanto ritenuto dalla dottrina dominante la motivazione deve comprendere sia le ragioni per le quali l'accertamento è ritenuto fondato, sia quelle che hanno determinato la misura della pena inflitta. Nel caso specifico, il Prefetto utilizzava un modulo prestampato, privo di riferimenti sostanziali al caso esaminato, con una motivazione di rigetto generica, di stile e senza attinenza al caso in esame, non costituendo, altresì, prova dell'avvenuta considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della singola violazione amministrativa. Inoltre, parte opposta, non costituendosi non depositava una documentazione esaustiva sulle argomentazioni contenute nell'ordinanza in grado di contrastare quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso stesso. Pertanto, rivivono i motivi del ricorso stesso. In ogni caso, deve ritenersi erronea ed insufficiente la motivazione dell'ordinanza opposta in merito al fatto che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità non necessita di tarature periodiche. Invero, l'art. 142 comma 6 del C.D.S. dispone: "*sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate*". Ebbene, dalla lettura del verbale impugnato emerge che sebbene l'agente verbalizzante riportasse la data dell'ultima omologazione, mancava del tutto l'identificazione dello strumento e la corrispondenza di esso al tipo omologato, che a norma dell'art. 142 comma 6 C.D.S., vale ad attribuire l'efficacia di fonte di prova alle risultanze del relativo impiego. Richiamando un principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: "se è certo che l'omessa indicazione, nel verbale di accertamento, delle caratteristiche della apparecchiatura di rilevazione della velocità (e, in particolare, della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento, la contestazione della idoneità della fonte di prova, in sede di opposizione ex art. 205 Nuovo C.D.S., onera

2

tuttavia la pubblica amministrazione di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione". (Cass. civ. sez. I 22 giugno 2001, n.8515).


Inoltre, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015, con cui era dichiarato incostituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione l'art. 45 comma 6 del D. Lgs n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, sebbene parte resistente depositasse il certificato di taratura del sistema Sicve, si evince che detto certificato risale al 21.05.2018 mentre l'infrazione era accertata il 13.02.2019. Stante la natura della causa sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Definendo il giudizio promosso da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti della Prefettura di Frosinone U.T.G. di Frosinone in persona del Prefetto p.t. ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di ingiunzione opposta;
- Spese compensate.

Così deciso in Cassino, 02.03.2021



Il Giudice Onorario di pace

Avv. Paola Pagliarella